

**D.Dirett. 20 febbraio 2008** [\(1\)](#) [\(2\)](#).

**Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Liquirizia di Calabria», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.** [\(2\)](#)

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 marzo 2008, n. 59.

[\(2\)](#) Emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

[\(3\)](#) A norma dell' *art. unico, Decreto 15 maggio 2009*, la protezione transitoria accordata con il presente Decreto è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con *nota del 6 maggio 2009*, numero di protocollo n. 7112 e consultabile nel sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, all'indirizzo [www.politicheagricole.gov.it](http://www.politicheagricole.gov.it).

IL DIRETTORE GENERALE

per la qualità dei prodotti agroalimentari

Visto il *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'*art. 16*, lettera d);

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'*art. 19* che abroga il *regolamento (CEE) n. 2081/92*;

Visto l'*art. 5*, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto l'*art. 10, comma 4 del decreto 21 maggio 2007*, relativo alla procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela piante officinali, con sede in Cosenza, Corso d'Italia n. 79, intesa ad ottenere la

registrazione della denominazione «Liquirizia di Calabria», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 16473 del 21 settembre 2007 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il Consorzio per la tutela piante officinali, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Liquirizia di Calabria», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio per la tutela piante officinali, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Liquirizia di Calabria», secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo [www.politicheagricole.gov.it](http://www.politicheagricole.gov.it);

Decreta:

**Art. 1.** <sup>(4)</sup>

E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione «Liquirizia di Calabria».

(4) A norma dell' *art. unico, Decreto 15 maggio 2009*, la protezione transitoria accordata con il presente Decreto è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con [nota del 6 maggio 2009](#), numero di protocollo n. 7112 e consultabile nel sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, all'indirizzo [www.politicheagricole.gov.it](http://www.politicheagricole.gov.it).

## **Art. 2.** <sup>(5)</sup>

La denominazione «Liquirizia di Calabria» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo [www.politicheagricole.gov.it](http://www.politicheagricole.gov.it).

(5) A norma dell' *art. unico, Decreto 15 maggio 2009*, la protezione transitoria accordata con il presente Decreto è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con [nota del 6 maggio 2009](#), numero di protocollo n. 7112 e consultabile nel sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, all'indirizzo [www.politicheagricole.gov.it](http://www.politicheagricole.gov.it).

## **Art. 3.** <sup>(6)</sup>

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Liquirizia di Calabria», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'*art. 1*.

(6) A norma dell' *art. unico, Decreto 15 maggio 2009*, la protezione transitoria accordata con il presente Decreto è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con [nota del 6 maggio 2009](#), numero di protocollo n. 7112 e consultabile nel sito istituzionale del Ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali, all'indirizzo [www.politicheagricole.gov.it](http://www.politicheagricole.gov.it).

#### **Art. 4.** [↗](#)

1. La protezione transitoria di cui all'[art. 1](#) cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

2. La protezione transitoria decadrà qualora entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, non sarà approvato il relativo piano dei controlli, così come previsto dal comma 2, dell'[art. 10, comma 4 del decreto 21 maggio 2007](#).

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[\(7\)](#) A norma dell'[art. unico, Decreto 15 maggio 2009](#), la protezione transitoria accordata con il presente Decreto è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con [nota del 6 maggio 2009](#), numero di protocollo n. 7112 e consultabile nel sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, all'indirizzo [www.politicheagricole.gov.it](http://www.politicheagricole.gov.it).